

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	517
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	517
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	517
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
QUINTIERI: Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (173).	517
PRESIDENTE	517, 518, 520
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	519
QUINTIERI	518, 519
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	518, 519
TODROS	519

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. A nome della Commissione rivolgo un saluto all'onorevole Sottosegretario Giglia, che per la prima volta partecipa ai lavori della nostra Commissione e formulo voti per il lavoro che egli dovrà svolgere nonché l'augurio della migliore collaborazione.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, la ringrazio per il saluto e l'augurio da lei formulatomi, anche a nome della Commissione.

PRESIDENTE Comunico che prende parte alla seduta senza voto deliberativo il deputato Quintieri, presentatore di una proposta di legge all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quintieri: « Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

La seduta comincia alle 9,50.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terranova Corrado.

Il Relatore, onorevole Ripamonti ha facoltà di svolgere la relazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderanno, approvandosi la legge 4 novembre 1963, n. 1460, venne accolta la proposta del Governo di delegare il Governo stesso ad emanare le norme di assegnazione degli alloggi costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, modificando il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Il Governo ha provveduto in tal senso con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, che, all'articolo 4 innova circa i criteri di assegnazione in relazione ai requisiti degli assegnatari.

La proposta di legge in esame poteva apparire in un primo tempo superata dalla nuova normativa organica in materia di assegnazione di alloggi, ma un attento esame dell'articolo 4 porta a constatare che le norme ivi previste riguardano solo le costruzioni realizzate dagli enti di cui all'articolo 1, il quale non menziona le cooperative edilizie, così che per esse valgono le disposizioni dell'articolo 31 del testo unico del 1938, modificate dalla legge 1° marzo 1952, n. 113.

Devo far rilevare che, in sede di formulazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, venne tenuto conto dal Governo, su segnalazione della Commissione parlamentare consultiva, delle disposizioni in materia emanate in sede di approvazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa al programma decennale di case per lavoratori, nella quale, all'articolo 12, si innova rispetto al testo unico del 1938 per quanto riguarda i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione degli alloggi, anche riguardo alla determinazione del limite massimo del reddito annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare richiesto per poter fruire dei benefici della legge, limite massimo che allo stesso articolo 12 viene determinato in non oltre un milione e duecentomila lire, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

L'articolo 31 del testo unico del 1938, modificato con la legge n. 113, stabilisce tale limite in lire 150 mila, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 655 riprende il limite previsto dalla legge n. 60 e determina il limite stesso nella misura di lire un milione e duecentomila.

La proposta di legge in esame tende ad elevare il limite previsto dalla legge n. 113 da 150 mila lire a 500 mila, fissando così un limite inferiore a quello previsto dalla legge

n. 60 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 655.

Alla Commissione si presentano ora due vie: o accettare la modifica proposta dalla proposta di legge Quintieri nel senso di modificare l'articolo 31 del testo unico del 1938, già modificato dalla legge n. 113, limitandosi ad elevare da 150 mila a 500 mila il limite massimo di reddito richiesto per ottenere l'assegnazione di alloggi realizzati con il concorso o il contributo dello Stato, oppure elevarlo al livello previsto dalla legge n. 60 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 655 — oppure — e questa sarebbe un'altra soluzione — far rientrare le cooperative fra gli enti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 ed applicare ad esse l'articolo 4 del decreto stesso.

Il secondo criterio — a mio avviso — è più organico, in quanto porterebbe a stabilire requisiti soggettivi uniformi in materia di assegnazione di abitazioni economiche e popolari: mi rimetto però alla Commissione circa la scelta dell'orientamento da seguire. Dopo aver ascoltato anche il proponente della proposta di legge, onorevole Quintieri, intenderei presentare alcuni emendamenti al testo della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

QUINTIERI. Ringrazio innanzitutto il relatore della diligentissima relazione. L'obiettivo cui miro ovviamente con la mia proposta di legge è di carattere sostanziale ed è quello di adeguare il limite di reddito previsto dalla legge 1° marzo 1952, n. 113, ormai arcaico e superato. Il fatto che abbia indicato nella proposta di legge tale nuovo limite in 500 mila lire deriva dal fatto che la proposta di legge stessa è stata da me presentata parecchio tempo fa e ne riproduce un'altra da me presentata nella precedente legislatura.

Come ha ricordato il relatore, il limite suddetto è stato ulteriormente e recentemente elevato in relazione al mutato valore della moneta ed io non mi oppongo ad alcun emendamento volto nella sostanza ad aumentare il limite di reddito previsto nella mia proposta di legge.

Per quanto riguarda la via da seguire, pur rendendomi conto dei motivi di organicità che spingono il relatore a proporre una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 655, vorrei far presente che l'articolo unico della proposta di legge da me presentata consta di due commi, di cui il secondo è volto a tutelare numerosissimi lavoratori che da

qualche anno hanno già avuto assegnato un alloggio cooperativo e non riescono, in base alle norme in vigore, a stipulare il mutuo individuale.

Ora se noi adeguiamo l'articolo 31 del testo unico al mutato valore della moneta, ricomprendendo fra gli enti per l'edilizia popolare anche le cooperative edilizie, non so se raggiungeremo lo scopo, che credo la Commissione voglia raggiungere, cioè quello di sanare talune situazioni in atto che diverrebbero veramente angosciose: basti pensare a chi dovesse vedere revocata l'assegnazione di un alloggio abitato dalla sua famiglia da uno o due anni, perché il limite di reddito era allora superiore a quello previsto, pur non essendolo più in base alla nuova legge.

Pertanto, salvi maggiori approfondimenti da parte del relatore con la sua ben riconosciuta competenza, sarei dell'avviso che la prima via lascerebbe la possibilità di sanare talune situazioni in atto, mentre qualora si scegliesse la seconda soluzione, si contrasterebbe con le aspettative di molti assegnatari di alloggi cooperativi, che sono in fiduciosa attesa di un adeguamento dei limiti di reddito previsti dalla legge n. 113 del 1952.

TODROS. È vero che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 fa riferimento solo ad alcuni enti che costruiscono abitazioni di tipo economico e popolare: debbo però far rilevare che lo stesso articolo 1 fa riferimento anche all'articolo 16 del testo unico del 1938, che menziona anche le cooperative edilizie.

RIPAMONTI, *Relatore*. Vi è stata, però, una presa di posizione del Ministero dei lavori pubblici nel senso di ritenere che l'articolo 4 del decreto presidenziale non si applica alle cooperative edilizie.

TODROS. Si tratta comunque di una interpretazione data alla legge dal Ministero dei lavori pubblici, dato che l'articolo 1 suddetto fa riferimento testuale « agli altri enti economici previsti dall'articolo 16 del testo unico », nei quali mi sembra siano comprese anche le cooperative edilizie.

QUINTIERI. Alcuni esperti che ho interpellato si sono pronunciati nel senso della non applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, alle cooperative edilizie.

RIPAMONTI, *Relatore*. Desidero far rilevare che il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, fissa i re-

quisiti soggettivi per gli alloggi realizzati dagli enti indicati dall'articolo 1, escluse le società cooperative edilizie, dato che si tratta di requisiti soggettivi per l'assegnazione di abitazioni quando tale assegnazione sia affidata alle apposite Commissioni provinciali.

Faccio rilevare anche che il Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto che, appunto in relazione al diverso sistema di assegnazione degli alloggi, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 655, non si applicano agli alloggi realizzati dalle società cooperative edilizie. Desidero, a questo proposito, ricordare alla Commissione che il non aver tenuto in debito conto, in sede di formulazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 655, di alcuni problemi come quelli della struttura delle Commissioni provinciali incaricate delle assegnazioni suddette ha ritardato l'applicazione delle disposizioni stesse, ponendo l'esigenza di rivedere tutta la materia, non già per eliminare il criterio della formazione di una Commissione unica, ma per snellire l'attività della Commissione stessa e le relative procedure di assegnazione.

Per tornare alla proposta di legge in esame, riterrei opportuno modificare l'articolo unico nel senso di stabilire che le lettere a), b) e c) dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, vengano sostituite dalle lettere a), b), c), d) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con l'aggiunta del successivo comma dello stesso articolo 4 che stabilisce che le medesime esclusioni si applicano anche a quelle persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere b), c), d), ed e). Potrebbe introdursi anche una norma transitoria in cui sia stabilito che le disposizioni suddette si applicano anche agli assegnatari di alloggi di società cooperative edilizie che devono ancora procedere alla stipulazione dei mutui individuali.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mentre sono favorevole ad accettare la formulazione che il Relatore propone per la prima parte dell'articolo, non posso che dichiararmi contrario a quanto si vorrebbe stabilire in via transitoria, dal momento che una tale disposizione verrebbe ad incidere negativamente sul complesso dei rapporti preesistenti.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1966

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti per consentire un approfondimento del problema.

(La seduta sospesa alle 10,10 riprende alle 10,20).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Relatore ed il Governo mi hanno fatto pervenire una richiesta di rinvio del seguito della discussione della proposta di legge per un ulteriore approfondimento del problema.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione della proposta di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO